

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3387</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOLITTI, BALLARDINI, MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, BENSI, DELLA BRIOTTA, FELISETTI, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, BALZAMO, QUARANTA, SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO, ZAGARI**

*Presentata il 17 gennaio 1975*

Interpretazione autentica, integrazione e modifica della disciplina del trattamento economico del personale dirigente statale e del personale di magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Procedere alla riforma della pubblica amministrazione attraverso lo strumento di una legislazione di delega rischia la sorte della tela di Penelope. Più il disegno riformatore è ampio e innovatore, maggiore è il rischio di affidarlo a principi e criteri direttivi che — per quanto fissati in modo puntuale e perspicuo dal legislatore delegante — necessariamente rimettono al legislatore delegato definizioni e determinazioni ulteriori e lo svolgimento della concreta normativa, che potrà poi risultare più o meno consonante con il disegno riformatore di partenza. E ciò anche senza incorrere in una formale infrazione della delega, ma solo restando nell'ambito di discrezionali ulteriori scelte e determinazioni affidate alla decisione del Governo e all'istruttoria dei suoi apparati. È che, nella specie, il legislatore delegato è chiamato a riformare se stesso e si ritrova sempre a fianco del disegno riformatore ricevuto dalla legge di delega anche

la suggestione, le sollecitazioni o le remore di un diverso disegno, vincoli e recalcitranze che perseguono o difendono assetti diversi e consolidati.

Non è un caso che la prima legge di delega della pubblica amministrazione non abbia avuto alcuno svolgimento e che sia dovuta venire di rincalzo a reiterarla e a rinnovarla una seconda delega, anche questa ampiamente elusa dall'inerzia del legislatore delegato, sicché il Parlamento è ancor oggi alle prese con l'elaborazione dei principi e dei criteri direttivi di una terza delega per il compimento (ed il recupero!) della riforma della pubblica amministrazione. Ma anche là dove la delega ha trovato svolgimento, il disegno riformatore già nella normativa delegata e poi ancora nell'ulteriore svolgimento, interpretazione e attuazione che questa ha conosciuto, è inciampato in tale ambiguità e incoerenza da risultarne ampiamente sfigurato e in qualche caso francamente contraddetto.

È appunto il caso dei due principi posti dalla legge di delega 28 ottobre 1970, numero 775, che ha rinnovato e modificato la delega già data con la legge 18 marzo 1968, n. 249, a riguardo della cosiddetta « dirigenza »: il principio della onnicomprensività del nuovo trattamento economico retributivo dei dirigenti; e il principio di qualifiche dirigenziali rigorosamente connesse a specifiche e qualificanti funzioni secondo un disegno unificante e razionalizzatore rispetto alla preesistente variopinta « giungla » organizzativa e gerarchica delle molteplici pubbliche amministrazioni. Lo svolgimento che questi due principi hanno conosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e lo stravolgimento che hanno ancora subito in fase di attuazione e interpretazione delle norme delegate hanno indotto in una situazione di grave emergenza che chiede un pronto e diretto intervento del legislatore primario, senza attese di ulteriore definizione di principi o di correzioni generali, se non si vuole compromettere non solo l'avvenire di una migliore riforma della pubblica amministrazione, ma anche il presente di un governo della politica economica e perciò della distribuzione del reddito sottratta alla legge del più furbo e del più forte.

La proposta di legge che avanziamo è appunto ristretta a questo più urgente obiettivo, al fine di evitare che attraverso un « fraintendimento » dei principi posti con la delega del 1970 si consolidi uno sconvolgimento degli assetti e degli equilibri retributivi nel settore più delicato e di più generale riferimento della pubblica amministrazione, tale da innescare effetti imitativi ed una insostenibile rincorsa dentro e fuori il campo delle pubbliche retribuzioni: e ciò proprio mentre si chiede comprensione e sacrificio alle categorie di reddito minore e più incerto.

Per perseguire tale obiettivo è necessario innanzitutto un intervento di interpretazione autentica della vigente legislazione e segnatamente del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che riporti ad una sua lettura in coerenza con i principi posti dalla legge di delega. Ma appare altresì opportuna qualche integrazione e modifica della stessa normativa delegata per meglio recuperare il disegno riformatore, là dove questo risulta svolto non in sintonia con la ispirazione dei principi posti dalla legge di delega. In tal modo, se per una parte si con-

traddice alla interpretazione in qualche sede (amministrativa, di controllo e giurisdizionale) affermata delle norme delegate e si impone la autentica interpretazione del legislatore primario, per un altro verso con le integrazioni e le modifiche si dà riscontro ad osservazioni svolte in sede di controllo e a considerazioni perspicue dell'iniziale disegno riformatore avanzate in sede giurisdizionale.

Si è perciò organizzata la proposta di legge in due titoli che raccolgono: il primo, le norme di portata interpretativa con efficacia che riporta alla prima entrata in vigore delle norme delegate; il secondo, le integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con efficacia *ex nunc* e con conseguente regolazione dei rapporti e delle situazioni già definite sulla base della previgente disciplina.

\* \* \*

Con la legge 28 ottobre 1970, n. 775, il Parlamento sancì il principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva del trattamento economico dei dirigenti statali e dei magistrati ed equiparati (articoli 16-*bis* e 16-*ter*), migliorando notevolmente le loro retribuzioni e stabilendo il divieto di indennità, proventi e compensi dovuti « a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica », tranne quelli aventi « carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato ».

I lavori preparatori, a parte la chiara formulazione letterale delle norme, testimoniano senza possibilità di equivoci che si intese dare la massima estensione al divieto (vedasi in particolare il verbale della seduta della Camera in data 2 luglio 1970) e restringere al massimo l'unica eccezione prevista (particolarmente esplicito su tale punto l'intervento del relatore alla Camera, onorevole Antonio Mancini, nella seduta 2 luglio 1970).

Invece, nella applicazione delle norme delegate — l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, riguardante i magistrati, e gli articoli 20 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardanti i dirigenti — norme che se interpretate alla luce dei principi stabiliti nella delega non avrebbero dovuto dar luogo a problemi di sorta, si è seguito il criterio opposto, di massima restrizione del divieto e massima espansione della eccezione, col risultato di ricomprendere tra i compensi ammessi, per i magistrati ed equiparati, tutti quelli relativi a compiti non

strettamente istituzionali, pur se conferiti in considerazione della carica; per i dirigenti di livello inferiore a dirigente generale, il compenso per lavoro straordinario (sull'abolizione del quale si vedano, in termini espliciti, gli interventi del ministro onorevole Gaspari, in rappresentanza del Governo, in data 17 giugno 1970 alla Camera e in data 23 ottobre 1970 al Senato, in sede di esame della legge di delega); per magistrati e dirigenti, infine, i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19 (relativi ad attività istituzionali, pur se di carattere straordinario, stando alla previsione della norma).

Per completare la vanificazione del principio della onnicomprensività, le Amministrazioni si apprestano ad attribuire compensi per lavoro straordinario a dirigenti (anche generali) e magistrati addetti ad uffici aventi compiti di diretta collaborazione con i Ministri, in base ad una interpretazione estensiva dell'articolo 19 della recente legge 15 novembre 1973, n. 734. Si parla addirittura della possibilità di usare la stessa norma per attribuire detti compensi anche ai magistrati ed equiparati che svolgono funzioni amministrative nell'interesse degli organismi di appartenenza.

Tutto questo rende oltremodo urgente un intervento del Parlamento che, a salvaguardia della propria autorità e del proprio prestigio, oltre che a difesa del pubblico erario (l'onere delle interpretazioni estensive, cui si è accennato, ammonta a diversi miliardi), con alcune norme di interpretazione autentica ed altre integrative della disciplina vigente, impedisca ogni possibilità di elusione del principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva, principio che ha costituito uno dei punti più qualificanti delle recenti norme sul pubblico impiego.

\* \* \*

Altrettanto urgente è una chiarificazione relativa ai criteri di determinazione del trattamento economico dei magistrati, dal momento che una recente pronuncia del Consiglio di Stato, emessa in un caso singolo ma suscettibile di estensione a tutti i magistrati ordinari e speciali, nonché agli avvocati dello Stato, ha affermato una interpretazione delle norme vigenti in netto contrasto con quella risultante dall'ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 13 dicembre 1973 ed accettato dal

Ministro della giustizia, il quale si impegnò « a superare, se necessario, controversie circa la interpretazione delle norme sul trattamento economico dei magistrati attraverso una legge di interpretazione autentica ».

Anche qui, dunque, il Parlamento non può non intervenire a salvaguardia delle proprie funzioni e pur nel rispetto dell'autonomia dell'organo giurisdizionale che ha emesso la predetta pronuncia, per eliminare ogni possibilità di equivoco circa la interpretazione delle norme di cui trattasi.

Il ristabilimento, nei fatti, del principio della onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e dei magistrati e la eliminazione di ogni dubbio circa l'entità della retribuzione di questi ultimi non potrà non giovare ad una corretta impostazione del problema retributivo dei medesimi, giustamente allarmati dalla elusione, mediante interpretazioni benevole, di detto principio a favore dei dirigenti, nonché di una parte dei loro stessi colleghi (quelli forniti di incarichi e addetti ad uffici amministrativi), ed indotti così a « recuperare » il terreno perduto con metodi dello stesso tipo.

Chiarito in sede di interpretazione come il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 non ha innovato rispetto al trattamento economico dei dirigenti generali già direttori generali quale stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, poiché ha creduto di identificare e di introdurre un livello di funzioni dirigenziali ancora superiore a quello del dirigente generale, e perciò una ulteriore e superiore qualifica nella scala della pubblica amministrazione, sicché non risulta per questo aspetto modificato l'asse di raccordo tra la scala retributiva dei dirigenti della pubblica amministrazione e quella dei magistrati alla stregua della previgente legislazione; il secondo titolo della proposta di legge è per altro inteso a modificare — e perciò a valere *ex nunc* — lo schema di funzioni dirigenziali impostato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 con una troppo passiva accettazione di assetti e rapporti preesistenti e perciò insufficientemente ispirato ai criteri innovatori di razionalizzazione funzionale e unificante postulati dall'iniziale disegno riformatore.

La proposta perciò procede alla unificazione in uno dei due livelli di funzione dirigenziale B e C, rapportato al parametro retributivo n. 742 (e cioè all'attuale retribuzione annua lorda di lire 10.200.000) fis-

sato inizialmente e confermato per il magistrato consigliere di Cassazione. Capovolge quindi l'ordine di riferimento tra scala retributiva della pubblica amministrazione e scala retributiva delle magistrature ordinaria e speciali, facendo precedere questa a quella, sicché la scala retributiva della pubblica amministrazione risulti agganciata a quella della magistratura che ha un più elevato sviluppo (e non viceversa), come appunto si conviene ad un ordinamento che non si conclude verso l'alto con la qualifica di consigliere di Cassazione ma che prosegue in via normale con le superiori qualifiche (e corrispondenti funzioni) di presidente di sezione e di primo presidente della Cassazione ed equiparati.

In tal modo risulta più chiaro e non contestabile che l'allineamento delle scale retributive dell'ordine giudiziario e della pubblica amministrazione avviene facendo coincidere il tetto delle qualifiche dirigenziali con la qualifica di consigliere di Cassazione e lasciando perciò emergere di due ulteriori qualifiche la scala di dignità e di retribuzione dell'ordine giudiziario.

Ciò non è contraddetto ma è confermato dalla attribuzione a un ristrettissimo gruppo di dirigenti, singolarmente e tassativamente individuati dalla legge in ragione dello spicco e della somma di responsabilità e di impegni loro istituzionalmente affidati, non già di una qualifica superiore a quella di dirigente generale ma di un trattamento economico rapportato a quello di presidente di sezione di Cassazione: si tratta del ragioniere generale dello Stato, del capo della polizia, del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici nonché dei direttori generali dell'ANAS, delle ferrovie, delle poste e delle telecomunicazioni, dei monopoli e di nessun altro. Per gli altri dirigenti del livello *B* valgono le norme transitorie dell'articolo 7, ultimo comma.

\* \* \*

Tali finalità si propone la presente proposta di legge, della quale si espone qui di seguito analiticamente il contenuto.

*Articolo 1.* — Il primo comma chiarisce che vi è connessione con la carica — e che perciò si è nell'ambito « delle funzioni proprie dell'ordine o istituto di appartenenza » (come si esprime l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1080 del 1970) compensate con la retribuzione onni-

comprensiva — tutte le volte che per il conferimento di un certo incarico sia richiesta la qualità di dirigente amministrativo o di magistrato.

Il secondo comma elenca tassativamente i compensi di carattere generale fatti salvi anche dalla recente legge n. 734 del 1973.

*Articoli 2 e 3.* — Chiariscono come né l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, né l'articolo 19 della legge n. 734 del 1973, abbiano inteso introdurre deroghe al divieto di compenso per lavoro straordinario per i dirigenti e per i magistrati.

Per quanto riguarda l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, ogni dubbio circa la possibilità di leggervi una disposizione implicita sulla erogabilità del compenso per lavoro straordinario ai dirigenti di livello inferiore a dirigente generale è eliminato se si applica un canone interpretativo di ovvia validità nel caso di una norma delegata: criterio che impone la scelta, tra due interpretazioni possibili, di quella non contrastante con la legge di delega, nel varare la quale Parlamento e Governo intesero, come si è ricordato sopra, abolire proprio, tra l'altro, il compenso per lavoro straordinario al personale in questione.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 stabilisce perciò soltanto un limite orario per le prestazioni dei dirigenti di livello inferiore a dirigente generale, ma non autorizza il pagamento di prestazioni eventualmente eccedenti.

Una deroga del genere, estesa addirittura ai dirigenti generali ed ai magistrati non la si può leggere, d'altra parte, anche questa volta per implicito, nell'articolo 19 della legge n. 734 del 1973, perché sarebbe una grossa falla nel principio della onnicomprensività, non prevista e non voluta dal Parlamento.

*Articolo 4.* — Si chiarisce che le norme sulla dirigenza non hanno comportato variazioni dello stipendio di consigliere di Cassazione (lire 10.200.000), cui si raggugliano quelli delle altre funzioni.

*Articolo 5.* — Si unificano i due livelli di funzione dirigenziale *B* e *C* rapportando il livello unificato al parametro e alla retribuzione del dirigente generale *C*. Con il secondo comma si abroga l'ultimo comma del decreto del Presidente della Repubbli-

ca n. 748 che appunto ha introdotto una qualifica dirigenziale superiore a quella di dirigente generale in relazione a funzioni particolari proprie di alcune amministrazioni.

*Articolo 6.* — Si capovolge la connessione tra scala retributiva della pubblica amministrazione e scala retributiva dei magistrati, facendo perno su quest'ultima e, d'altra parte, confermando connessione e automatico agganciamento tra il livello retributivo del consigliere di Cassazione e quello del dirigente generale.

*Articolo 7.* — Si equipara il solo trattamento economico del ragioniere generale dello Stato, del capo della polizia, del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e dei direttori generali dell'ANAS, delle ferrovie dello Stato, delle poste e delle telecomunicazioni, dei monopoli a quello del presidente di sezione della Cassazione, senza introduzione di una superiore qualifica dirigenziale. Con la norma transitoria, formulata nel secondo comma, si regola il trattamento economico degli alti funzionari già inquadrati al livello *B* ed ora unificati nell'unico livello di vertice della pubblica amministrazione individuato in quello di dirigente generale, già livello *C*:

*Articolo 8.* — Si stabilisce un limite massimo all'ammontare dei compensi per incarichi conferiti a titolo personale, per il cui espletamento non è richiesta la qualità di dirigente e di magistrato, sempre che norme generali e particolari li consentano.

La norma ha la finalità di frenare la eccessiva espansione di attività extra istituzionali retribuite, le quali, se superano certi limiti (che si è ritenuto congruo stabilire con riferimento alla entità dei relativi compensi), non possono che essere svolte a scapito dell'impegno da dedicare all'attività istituzionale.

Si fa eccezione per i casi di cumulo di impieghi nei quali il cumulo delle retribuzioni va effettuato secondo i criteri e rispettandosi limiti di carattere generale (articolo 99 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 2960), non derogabili per particolari categorie di dipendenti, come la Corte costituzionale ha di recente ripetutamente stabilito (sentenze n. 152 del 1970 e nn. 10 e 11 del 1973).

La normativa dell'articolo 8, in definitiva, tende ad ottenere una maggiore disponibilità dei magistrati e dei dirigenti per le funzioni istituzionali o con queste connesse e, d'altra parte, realizza un obiettivo intermedio, in vista di una disciplina organica sui limiti da porre alle attività extra istituzionali del personale di cui trattasi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1970, N. 1080 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748.

#### ART. 1.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).*

Per indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica del personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dei quali tali norme vietano la corresponsione, s'intendono le indennità, i proventi e i compensi, comunque denominati, relativi ad attività in qualsiasi posizione e ufficio espletate, che rientrino tra quelle istituzionali e per il cui svolgimento sia comunque richiesta da norme di legge, di regolamento, di statuto o di capitolato, l'appartenenza ad un'amministrazione o ad una azienda statale, ovvero alla magistratura ordinaria o amministrativa, o militare ovvero all'avvocatura dello Stato.

Compensi aventi carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato, ai sensi delle suddette norme, sono le indennità di missione, le indennità e gli assegni per il servizio all'estero, la indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia.

#### ART. 2.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).*

Il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e i dirigenti, a qualsiasi ufficio addetti, non possono percepire compensi per lavoro straordinario.

I dirigenti di livello inferiore a dirigente generale non sono tenuti a prestazioni di lavoro eccedenti i limiti stabiliti nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a qualsiasi ufficio siano addetti.

ART. 3.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734).*

La deroga alle norme vigenti in materia di lavoro straordinario, consentita dall'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, si riferisce esclusivamente ai limiti orari di lavoro straordinario stabiliti in via generale per i dipendenti dello Stato, fermo restando il divieto di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 4.

*(Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).*

La disciplina del trattamento economico dei dirigenti, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non ha determinato le variazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, per le quali si ha riguardo al trattamento economico stabilito per il dirigente generale al punto C della tabella di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

TITOLO II

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1970, N. 1080 E AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748.

ART. 5.

*(Unificazione dei livelli di funzione B e C nella qualifica unica di dirigente generale).*

I livelli di funzione B e C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono unificati nella qualifica unica di dirigente generale

rapportata al parametro retributivo 742 e di conseguenza allo stipendio annuo di lire 10.200.000. Resta di conseguenza modificato anche il successivo allegato 2 del medesimo decreto alle tabelle I quadro B, III quadro A, VI quadro N, VII quadro H, X quadro B e D, XII quadro L, XIII quadro A.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 6.

*(Equiparazione e automatico agganciamento del trattamento economico del dirigente generale a quello del consigliere di Cassazione).*

Il trattamento economico dei dirigenti generali della pubblica amministrazione e qualifiche corrispondenti è equiparato a tutti gli effetti a quello dei consiglieri di Cassazione.

Gli stipendi del personale della magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare nonché degli avvocati e procuratori dello Stato restano fissati nella misura stabilita dalla tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

Resta confermato l'automatico adeguamento della scala retributiva della pubblica amministrazione e di quella dei magistrati per il tramite della equiparazione tra il trattamento economico del dirigente generale e quello del magistrato di Cassazione.

ART. 7.

*(Altre equiparazioni e norme transitorie).*

Al capo della polizia, al ragioniere generale dello Stato, al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al direttore generale dell'ANAS, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al direttore generale dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, al direttore generale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello di presidente di sezione della Cassazione.

I funzionari già inquadrati nella qualifica dirigenziale al livello di funzione B, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, diversi da quelli indicati nel comma precedente mantengono a



titolo di assegno *ad personam* la differenza tra lo stipendio già fruito e quello stabilito dalla presente legge.

## ART. 8.

*(Norme integrative degli articoli 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).*

L'ammontare complessivo lordo di indennità, proventi e compensi percepiti per attività, consentite dai rispettivi ordinamenti o norme generali, per le quali non sia richiesta l'appartenenza agli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge, non può superare annualmente l'importo lordo di un decimo dello stipendio e, per i dirigenti di livello inferiore a dirigente generale, della indennità di funzione.

Il suddetto limite può essere superato soltanto in conseguenza dell'applicazione delle norme generali dell'articolo 99 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 2960, quando le attività di cui al primo comma costituiscano esplicitazione in un rapporto di impiego cumulabile. In tal caso sono versati in conto entrate del Tesoro, a norma del comma seguente, tutti gli altri eventuali compensi, proventi o indennità.

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli interessati dovranno comunicare all'amministrazione o istituto di appartenenza, sotto la propria responsabilità, l'importo di indennità, proventi e compensi percepiti a norma del primo comma. Analoga comunicazione devono effettuare, all'atto della erogazione, le amministrazioni, le aziende, gli enti, le società e chiunque altro effettui l'erogazione stessa. Le somme eccedenti gli importi indicati al primo e al secondo comma sono recuperate mediante ritenuta sulla retribuzione in cinque rate mensili e versate in conto entrate del Tesoro. Il versamento può essere effettuato direttamente dagli interessati.